

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E DI SERVIZI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale della società a professionisti esterni della Sidra. Stabilisce, altresì, le condizioni contrattuali di natura giuridica ed economica caratterizzanti l'incarico di patrocinio legale e dei servizi legali.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Sidra in occasione di ogni singola controversia, sia essa di natura stragiudiziale, sia essa presentata innanzi tutte le Autorità giurisdizionali nazionali ed estere, in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Per servizi legali si intende la rappresentanza legale della società da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

- in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
- 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

- consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
- servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni che non possono essere espletate dal personale dipendente per la concomitanza con altre indifferibili scadenze/termini connessi a procedimenti/atti, per la notevole quantità di procedimenti in corso, per questioni di particolare delicatezza e rilevanza o per la particolare tecnicità e complessità delle questioni giuridiche sottese.

Art.2

Albo degli Avvocati

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito Albo aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati all'Area Legale della società.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.

Sezione B – *CONTENZIOSO CIVILE* Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Giudice Di Pace – Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione C – *CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO* Assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione D – *CONTENZIOSO PENALE* Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E – *CONTENZIOSO TRIBUTARIO, FINANZIARIO E SOCIETARIO*

Sezione F – *RECUPERO CREDITI* - Assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello – Cassazione Civile.

I nominativi dei professionisti richiedenti l'iscrizione, i cui requisiti dichiarati consentono l'iscrizione, sono inseriti nell'Albo in ordine cronologico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito.

L'iscrizione ha luogo previa domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato.

La domanda dovrà essere presentata mediante iscrizione sul portale al seguente indirizzo https://sidraspa.acquistitelematici.it/register_2.

L'iscrizione all'Albo degli Avvocati mediante piattaforma elettronica consisterà nella compilazione e nell'inserimento dei dati e della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni richieste che si intendono rese ai sensi del D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., ossia:

- a) iscrizione all'Albo Professionale;
- b) insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- c) curriculum vitae e professionale con l'indicazione dell'esperienza e/o specializzazioni nelle materie della Specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione con evidenza delle principali cause seguite;
- d) dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del presente regolamento e, per quanto compatibili, delle prescrizioni del *Codice di comportamento* della Sidra (pubblicato nel sito istituzionale della società) e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013);
- e) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro Sidra per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense;
- f) dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013;
- g) codice fiscale e della partita IVA, indicazione del codice meccanografico;
- h) documento di riconoscimento in corso di validità;
- i) polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a tutti i professionisti che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di eventuali incarichi. Quanto previsto al punto f) dovrà, invece, riferirsi a tutti i professionisti dello studio.

L'eventuale presenza di condizioni ostative all'iscrizione o l'eventuale diniego viene comunicato formalmente.

I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare periodicamente aggiornamento dei loro curricula e della documentazione annessa.

La società si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Art.3

Affidamento degli incarichi

Gli incarichi verranno affidati - previa deliberazione del consiglio di amministrazione e/o

determinazione del Presidente - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità e secondo i seguenti criteri:

- ❖ principio di alternanza/rotazione tra i professionisti iscritti in elenco;
- ❖ specializzazioni ed esperienza maturate nella materia del contendere;
- ❖ foro di competenza della causa affidata;
- ❖ consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- ❖ svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore della Società.

La determinazione di incarico deve contenere sintetica motivazione connessa ai criteri suesposti.

All'atto di accettazione dell'incarico ed in seno al contratto di patrocinio legale, il professionista dovrà rilasciare ulteriore apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'insussistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense, dal D.P.R.62/2013 e dal Codice di Comportamento della Sidra ed al MOGC 231, nonché di essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali della Cassa Forense (Delibera ANAC n.303/2020).

Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dalla Sidra.

Non possono, altresì, essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati dall'amministrazione.

Possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati per i quali la natura dell'incarico e la delicatezza della materia del contendere implicino conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o competenze presso Corti diverse e/o per complessità della materia del contendere.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di conferire incarichi di difesa, anche, a professionisti esterni non iscritti all'istituendo Albo di fiducia per controversie d'urgenza e/o o di particolare complessità della lite che richiedano specifiche competenze di alta specializzazione o per motivi di opportunità che dovranno essere adeguatamente motivati nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

Art. 4 Compenso

Al professionista verrà richiesto un preventivo di onorario per tutte le attività procedurali e/o processuali da espletare. Il compenso, concordemente pattuito in contratto, è dichiarato ed accettato dal professionista e dalla Sidra quale equo e proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, sulla base dei parametri ministeriali e della Legge vigente in materia.

Il professionista, con la sottoscrizione del contratto, dichiara ed assume il compenso come pattuito, congruo e proporzionato alla complessità dell'attività inerente l'incarico professionale affidato.

In caso di liquidazione giudiziale di spese legali in favore della Sidra in misura superiore al compenso come pattuito con il professionista, il maggior importo liquidato è da intendersi a favore del professionista, detratti i relativi acconti.

Le parti concordemente convengono che le somme sopraindicate per le attività giudiziali devono intendersi comprensive di ogni ragione di credito del professionista, ogni altra spesa (contributo unificato, bolli, spese di consulenza tecnica di ufficio o di parte, imposta di registro, oblazione ecc.) sarà a carico della Sidra e dalla stessa corrisposta direttamente o anticipata ai professionisti a semplice loro richiesta e, comunque, entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta scritta.

Se nell'esecuzione dell'incarico emergerà la necessità di nominare consulenti tecnici di parte o di uno specialista, i professionisti avranno cura di comunicare tempestivamente tale

circostanza, dovendo questa società provvedere alla sua nomina.
Il compenso verrà corrisposto in relazione alle fasi effettivamente eseguite, previa presentazione di fattura entro 30 giorni data fattura fine mese.
La fattura dovrà indicare il CIG di cui in epigrafe.

Art.5

Tracciabilità flussi finanziari

I professionisti si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.

Potrà essere riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da comprovarsi con idonea documentazione, in misura analitica e nei limiti previsti dalle norme vigenti.

Il legale incaricato si obbliga ad aggiornare costantemente la società sullo stato in generale del contenzioso affidatogli con l'indicazione dell'attività posta in essere, trasmettendo con tempestività la relativa documentazione e copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito; alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, a rendere per iscritto un parere alla Società in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato; a predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione all'organo amministrativo e al Responsabile del Settore Legale, in ordine alla convenienza e utilità per la società, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso; ad osservare il Codice deontologico.

Art.6

Attività di domiciliazione

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

Art.7

Cancellazione dall'elenco

Viene disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti o degli studi associati in caso di:
-perdita dei requisiti per l'iscrizione;
-rinuncia dell'incarico senza giustificato motivo;
-negligenza nello svolgimento degli incarichi loro affidati;
-grave inadempienza rispetto all'incarico ricevuto.

Art.8

Pubblicità

Gli incarichi affidati saranno pubblicati sul sito istituzionale della società, www.sidraspa.it, ai sensi della Normativa sulla trasparenza cui la società è assoggettata, ex D. Lgs. 33/2013. Per l'iscrizione nell'Albo, che può avvenire in ogni tempo, la società attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web ed all'ordine professionale.

L'elenco dei professionisti è pubblico e reperibile nell'apposita sezione della Home page dedicata all'*Amministrazione trasparente* in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013.

Art. 9

Norma di salvaguardia

Gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolati dal disciplinare, a suo tempo sottoscritto, fino al termine del giudizio.

Art. 10

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Art. 11

Norma finale

L'iscrizione all'Albo non comporta l'attivazione di alcuna procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale, il curriculum professionale e le condizioni descritte nell'art. 2 elementi sufficienti e necessari per l'iscrizione e la conseguente valutazione ai fini del conferimento degli incarichi.